



Ente Regionale Servizio Idrico Integrato

Allegato A

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
2022 – 2024**

(art. 6, cc. 1-4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 46 del 23/11/2022

Premessa

Le finalità del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) si possono riassumere come segue:

- ottenere un migliore coordinamento dell'attività di programmazione delle pubbliche amministrazioni, semplificandone i processi;
- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

Nel Piano, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e agli obiettivi pubblici di complessivo soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori.

Si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall'altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l'Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali sono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.

Per il 2022 il documento ha necessariamente un carattere sperimentale: nel corso del corrente anno proseguirà il percorso di integrazione in vista dell'adozione del PIAO 2023-2025.

Riferimenti normativi

L'art. 6, cc. 1-4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa - in particolare: il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale dei fabbisogni del personale - quale misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA. funzionale all'attuazione del PNRR.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione è redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (D.Lgs. n. 150/2009 e relative Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica), ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della L n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Ai sensi dell'art. 6, c. 6-bis, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come introdotto dall'art. 1, c. 12, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, e successivamente modificato dall'art. 7, c. 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, la data di scadenza per l'approvazione del PIAO in fase di prima applicazione è stata fissata al 30 giugno 2022.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, le amministrazioni tenute all'adozione del PIAO con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'art. 3, c. 1, lett. c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'art. 1, c. 16, L. n. 190/2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:

- a) autorizzazione/concessione;
- b) contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- d) concorsi e prove selettive;
- e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni

amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità, il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'art. 4, c. 1, lett. a), b) e c), n. 2.

Ai sensi dell'art. 8, c. 3, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, il termine per l'approvazione del PIAO, in fase di prima applicazione, è differito di 120 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione.

Sulla base del quadro normativo di riferimento e in una visione di transizione dall'attuale alla nuova programmazione, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, ha quindi il compito principale di fornire, una visione d'insieme sui principali strumenti di programmazione operativa e sullo stato di salute dell'Ente al fine di coordinare le diverse azioni contenute nei singoli Piani.

Il quadro normativo, altresì, si è completato con l'approvazione dei provvedimenti attuativi previsti dall'art. 6, commi 5 e 6 del citato decreto legge. In particolare, con il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 (GU Serie Generale n.151 del 30-06-2022) che ha provveduto ad individuare gli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione soppressi per le amministrazioni tenute all'adozione dello stesso e con il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, n. 132 (GU Serie Generale n.209 del 07-09-2022) che ha definito lo schema tipo di PIAO e le modalità di adozione semplificate per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti.

L'art. 13, comma 2, del richiamato decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, prevede che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con la conferenza unificata, effettua un costante monitoraggio sull'attuazione del presente provvedimento, anche attraverso lo sviluppo di consultazioni rivolte ad accertare l'impatto delle semplificazioni introdotte nei confronti di cittadini ed imprese, al fine di adottare eventuali disposizioni modificative e integrative nel termine di cui al comma 1, con particolare attenzione alla eliminazione di duplicazioni formali e sostanziali."

In applicazione della citata disposizione regolamentare, in data 11 ottobre 2022 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato la circolare n. 2/2022 che contiene indicazioni operative in merito al funzionamento del Portale PIAO e informa che dal 12 ottobre è stato avviato un monitoraggio, sempre attraverso il medesimo Portale, sull'applicazione del PIAO, attraverso un questionario, elaborato con il supporto tecnico-metodologico della Commissione tecnica per la performance, istituita ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 105/2016 e nominata con decreto del ministro per la pubblica amministrazione 14 aprile 2022.

Disposizioni Circolare Ministeriale per Enti con meno di 50 Dipendenti

Di seguito si riporta una breve analisi dei contenuti della citata circolare ministeriale e alcune indicazioni per i Comuni/Enti con meno di 50 dipendenti in ordine alle modalità operative per dare seguito a quanto previsto nel documento in esame.

1. Portale PIAO

Il presente paragrafo della circolare ministeriale, chiarisce che:

- Il Portale PIAO è accessibile all'indirizzo <https://piao.dfp.gov.it/>.

- Per l'accesso alla sezione riservata del Portale, ciascuna Amministrazione deve preliminarmente provvedere ad individuare un soggetto delegato ad agire per suo conto nel caricamento della documentazione relativa al PIAO, nonché nel caricamento dei dati che verranno richiesti dal Dipartimento della funzione pubblica, mediante la compilazione e sottoscrizione di un apposito modulo con il proprio nominativo, i dati di contatto e l'Amministrazione di appartenenza. Si evidenzia che il soggetto delegato deve essere dotato di firma digitale per effettuare la sottoscrizione della richiesta.

- Il PIAO approvato dall'Amministrazione deve essere pubblicato tempestivamente all'interno del Portale PIAO utilizzando esclusivamente le apposite funzionalità presenti nell'Area riservata del Portale medesimo. La circolare precisa che la trasmissione del PIAO all'indirizzo di posta elettronica certificata del Dipartimento della funzione pubblica non sostituisce la trasmissione attraverso il suddetto portale e pertanto invita tutte le Amministrazioni che avessero proceduto con detta modalità ad effettuare quanto prima, ove non fosse già avvenuto, la trasmissione del documento attraverso l'applicativo on line.

2. Questionario di monitoraggio sul ciclo di programmazione 2022-2024

Con la circolare in esame il Dipartimento della Funzione Pubblica, in attuazione dell'art. 13, comma 2, del decreto Ministeriale n. 132/2022, ha dato avvio ad una rilevazione, articolata in cinque dimensioni:

- condizioni abilitanti,
- sistema di pianificazione e misurazione degli obiettivi,
- integrazione dei processi,
- valutazione della performance
- impatti del PIAO, che intende acquisire attraverso elementi informativi sul processo di pianificazione, programmazione e predisposizione del PIAO, volta anche alla successiva pubblicazione, sempre sul Portale PIAO, di un catalogo di buone pratiche di ausilio alle amministrazioni nel percorso attuativo delle disposizioni normative.

3. Indicazioni in materia di efficientamento energetico e strumenti innovativi

La circolare n. 2/2022 del Dipartimento della Funzione Pubblica, in previsione del prossimo ciclo di programmazione 2023-2025 e alla luce dell'attuale crisi energetica internazionale, invita le Amministrazioni a prendere in considerazione l'eventuale inserimento, all'interno della sezione "Valore pubblico, performance, anticorruzione" del PIAO, di specifici obiettivi di efficientamento energetico. La circolare ricorda che le azioni di efficientamento, potranno essere supportate anche attraverso leve premiali messe a disposizione dall'ordinamento, come il c.d. "dividendo dell'efficienza", disciplinato dall'art. 61, comma 17 del D.L. 112/2008, secondo le modalità applicative individuate nella Legge n. 203/2008. Per le Amministrazioni interessate ad applicare il c.d. "dividendo di efficienza", si ricorda che l'art. 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha previsto l'istituzione di un apposito fondo nel quale confluiscono le somme provenienti dalle riduzioni di spesa degli apparati amministrativi e le maggiori entrate previste nello stesso decreto. La norma prevede che una quota di detto fondo può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa.

La legge 22 dicembre 2008 n. 203 (legge finanziaria 2009), ha, tra l'altro, disciplinato le modalità applicative delle disposizioni contenute nell'art. 61, comma 17 del D.L. n.112./2008.

In particolare, l'art. 2:

- Al comma 32 precisa che a partire dal 2009 il trattamento economico accessorio dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni è corrisposto in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa, anche utilizzando le risorse di cui all'art. 61, comma 17 del D.L. n.112./2008
- Al comma 34 prevede che può essere devoluta al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni una quota parte delle risorse dei risparmi aggiuntivi rispetto a quelli già considerati per il miglioramento dei saldi di finanza pubblica, realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento.

In ragione dell'analisi appena effettuata si evidenzia in ogni caso che le somme facenti parte del c.d. "dividendo di efficienza" non sono immediatamente destinabili dagli enti al finanziamento del fondo per la contrattazione integrativa.

4. Indicazioni per i piccoli Comuni

La normativa in materia di PIAO ha sempre tenuto in considerazione le esigenze di semplificazione necessarie per gli enti di piccole dimensioni, individuandoli in quelli con meno di cinquanta dipendenti.

A tal proposito l'art. 6, comma 6 del decreto legge n. 80/2022, convertito in Legge n. 113/2022, ha demandato al decreto ministeriale di definizione dello schema tipo di PIAO l'individuazione delle semplificazioni per gli enti rientranti in questa fattispecie.

L'art. 6 del decreto ministeriale n. 132/2022, ha disciplinato le modalità semplificate per gli enti tenuti all'adozione del PIAO con meno di cinquanta dipendenti, individuando quali "Sezioni" obbligatorie le seguenti:

- Scheda anagrafica dell'Amministrazione.
- Sezione Valore pubblico, limitatamente alla sottosezione "2.3 Rischi corruttivi e trasparenza".
- Sezione Organizzazione e capitale umano relativamente a tutte le sottosezioni di programmazione ma con semplificazione nei contenuti di ciascuna.

Alla luce delle disposizioni regolamentari in commento, e dello schema tipo di PIAO allegato al richiamato decreto ministeriale, gli enti con meno di cinquanta dipendenti non sono tenuti ad inserire nel proprio PIAO e quindi a dare seguito alle attività previste da ciascuna, le seguenti sezioni:

- Valore pubblico
- Performance
- Monitoraggio

In aggiunta a ciò, sempre l'art. 6, comma 4 del decreto ministeriale n. 132/2022, stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo."

Per tale motivo, negli Enti con meno di cinquanta dipendenti, fino a diversa disposizione normativa, non sono in alcun caso tenuti a realizzare il monitoraggio all'interno del Portale PIAO, definito nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2022 al paragrafo 3.

Piano Integrato di attività e Organizzazione 2022÷2024

SEZIONE 1 - SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE		
		NOTE
ERSI	Ente Pubblico Non economico	
Indirizzo	Via M. Iacobucci 4 – 67100 L'Aquila	Sede Legale
Recapito telefonico	0862.203840	
Indirizzo internet	www.ersi-abruzzo.it	
e-mail	protocollo@ersi-abruzzo.it	
PEC	protocollo@pec.ersi-abruzzo.it	
Codice fiscale/Partita IVA	93093990666	
Presidente	Nunzio Merolli	
Numero dipendenti al 31.12.2021	16	Compreso 5 T.D.
Numero abitanti al 31.12.2021	1.273.660	Regione Abruzzo

SEZIONE 2 - VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE		
		NOTE
Programmazione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, approvato con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 9 del 28/04/2022	https://www.ersi-abruzzo.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/ https://www.ersi-abruzzo.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/

SEZIONE 3 - ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO		
		NOTE
Programmazione STRUTTURA ORGANIZZATIVA	Struttura organizzativa approvata con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 10 del 03/09/2020	https://www.ersi-abruzzo.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/
Programmazione ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE	Piano di Organizzazione del Lavoro Agile (POLA), approvato con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 42 del 17/10/2022	https://www.ersi-abruzzo.it/amministrazione-trasparente/personale/piano-organizzativo-del-lavoro-agile-pola/
Programmazione PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE	Piano triennale del fabbisogno del personale 2022- 2024, approvato con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 8 del 13/06/2022	https://www.ersi-abruzzo.it/amministrazione-trasparente/personale/dotazione-organica/